



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

“Medaglia d'Argento al Merito Civile”

*** **

Allegato A

Linee di indirizzo

Art. 1 PRINCIPI GENERALI

1. La società GeSTe nello svolgimento della sua attività si deve attenere al principio di riduzione dei costi di funzionamento e di gestione, a partire da quelli attinenti al personale. Quest' ultimo in particolare attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni, al fine di garantire una graduale e costante riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti. Di seguito le indicazioni e modalità da seguire per il raggiungimento delle predette finalità

Art. 2 APPLICAZIONE DELLE NORME SUL PERSONALE GESTIONE E RIDUZIONE DEI COSTI DEL PERSONALE

A) PIANO DEL FABBISOGNO.

La società potrà procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a tempo determinato o con modalità di lavoro flessibile, solo previa espressa e formale autorizzazione della Giunta Comunale, e comunque previa presentazione ed approvazione del piano del fabbisogno del personale a corredo di una relazione previsionale aziendale atta a dimostrare l'equilibrio economico della gestione. Detta relazione, riferita ad un arco temporale triennale, da aggiornarsi annualmente, comprende:

- a) il piano industriale del triennio di riferimento relativo alla programmazione societaria in tema di performance attese e organizzative;
- b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;
- c) il budget annuale espresso in termini di conto economico e stato patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi, anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);
- d) l'indicazione dei principali fattori di rischio che possano compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che possano determinare eccedenze rispetto alle risorse umane utilizzate, ovvero che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da contenziosi;
- e) il piano annuale delle assunzioni per l'anno successivo corredato di un'analisi dello sviluppo della società che giustifichi il fabbisogno ivi indicato, e da una relazione sui costi del personale che dia evidenza della costituzione e dell'impiego del fondo del salario accessorio ripartito in parte fissa ed in parte variabile.

2. Il piano del fabbisogno deve essere improntato al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari:

- a. riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso dei costi di produzione (al netto degli ammortamenti e degli accantonamenti) attraverso tendenziale blocco del

turn over e contenimento dei costi per il lavoro flessibile;

b. razionalizzazione e snellimento della struttura organizzativa, anche attraverso sinergie con la struttura comunale;

c. revisione del fondo delle risorse decentrate, preordinata ad assicurare il rispetto delle norme del CCNL che lo disciplinano ed al contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione di secondo livello.

B) INCENTIVI ALL'ESODO.

Al fine di contenere il costo del personale, l'Amministratore unico della società, qualora ne ricorrano le condizioni organizzative ed in presenza di personale che abbia maturato il diritto alla pensione o la cui permanenza in servizio prima della maturazione dei requisiti pensionistici risulti essere inferiore o uguale a 24 mesi, predispongono un piano di incentivazione all'esodo compatibile con le disponibilità finanziarie della società stessa.

Da tale operazione deve comunque risultare un incontrovertibile risparmio per la società in termini di economicità complessiva.

C) CONTENIMENTO DELLE SPESE PER STRAORDINARIO E REPERIBILITÀ.

1. Le spese per le prestazioni di lavoro straordinario devono essere ridotte ed utilizzate solo a fronte di specifiche ed oggettive necessità.

2. Il costo della reperibilità del personale richiesta dal comune deve essere integralmente coperto dalla parte fissa del fondo del salario accessorio.

3. Fatti salvi successivi aggiustamenti da concordare con il comune, la reperibilità del personale dovrà essere assicurata, nel contingente funzionale minimo, tutti i giorni, in orario in cui nessun dipendente sia in servizio, dal lunedì al sabato, dalle quattordici alle ventiquattro e la domenica dalle ore sette e trenta alle ore diciannove.

D) CONTENIMENTO DINAMICA RETRIBUTIVA PER IL BIENNIO 2020-2021.

1. La costituzione del fondo del salario accessorio di parte variabile potrà avvenire, attivando le possibilità previste dal vigente CCNL degli Enti Locali, solo a seguito di un'attenta valutazione delle condizioni di bilancio e della capacità di spesa della società. Qualora emerga una condizione di strutturale squilibrio economico, la società procederà alla riduzione degli oneri derivanti dalla contrattazione aziendale (sia per la parte normativa che economica), ove necessario rinegoziando in tale ottica le clausole del contratto aziendale.

2. La premialità del personale sarà legata al conseguimento degli obiettivi aziendali determinati dalla società di concerto con il comune, e dovrà essere corrisposta sulla base di un sistema di valutazione di performance, basato anche sui comportamenti organizzativi.

3. Le economie rispetto al budget iniziale finanziato con l'eventuale parte variabile del fondo costituiranno minori costi e non potranno essere accantonate.

Art.3 CONTENIMENTO DELLE SPESE PER CONSULENZ

La Società dovrà eliminare tutte le spese per consulenze ricorrenti di cui possa fare a meno e dovrà affidare ulteriori incarichi di consulenza solo in caso di accertata indifferibilità e motivata necessità.

Art. 4 DIGITALIZZAZIONE ED ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI PREVISTI NEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE.

In attuazione di quanto previsto dal vigente Codice Amministrazione Digitale d.lgs. n. 82 del 2005 modificato ed integrato dal d.l. n. 217 del 13/12/2017 la Società dovrà adeguare le modalità di accesso ai servizi gestiti e i pagamenti degli stessi in modo tale da soddisfare quanto previsto negli artt. 3 bis e 5 del Codice .

2 . Dovrà essere garantito il diritto di qualsiasi cittadino ad accedere ai servizi prestati dalla società

in modalità on line, mettendo a disposizione la necessaria modulistica

Dovrà garantirsi l'accettazione di pagamenti, spettanti a qualsiasi titolo, attraverso sistemi di pagamento elettronico conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del CAD adeguandosi al PagoPA.

La società deve rispettare il termine improrogabilmente fissato da AGID di adeguamento dei sistemi di pagamento dei servizi gestiti quali il servizio mensa e il trasporto scolastico esclusivamente attraverso PagoPA.

Questo comporta anche la rivisitazione del sito istituzionale della società che dovrà essere conforme alla normativa nazionale che disciplina i siti istituzionali degli enti e delle società partecipate.

Il mancato rispetto degli standard della sicurezza, accessibilità e fruibilità fissati dalla legge n. 82/2005 e D.L. n. 179 del 2012 art. 15 , nonché da ultimo delle linee guida comporta l'applicazione di sanzioni da parte di AGID.

3 . L'adeguamento al Codice Amministrazione Digitale dovrà essere completato improrogabilmente entro il mese di Giugno 2020.

Art. 5. CONTROLLO SULLA QUALITA' DEI SERVIZI.

La società dovrà effettuare su un campione significativo (almeno il 10% del servizio offerto ai cittadini) una indagine annuale sulla soddisfazione degli utenti dei servizi resi con particolare riguardo:

- servizio mensa e trasporto
- manutenzione aree verdi
- manutenzione strade

Gli esiti dell'indagine dovranno essere trasmessi periodicamente (e comunque con cadenza almeno annuale) all'amministrazione al fine di consentire una valutazione in tempi utili per eventuali azioni di adeguamento/avvicinamento alle aspettative dell'utenza.

ART. 6 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Ai fini della puntuale osservanza di quanto previsto dal d.lgs n. 33 del 14/03/2013 in tema di trasparenza, la società dovrà provvedere all'adeguamento della parte del sito istituzionale dedicato all'amministrazione trasparente, implementando tempestivamente tutte le informazioni previste ed aggiungendo quelle non ancora inserite.

Appendice normativa e modulistica.

1. Art. 18, comma 2 bis, Decreto Legge, 25 giugno 2008, n.112 (come modificato dalla legge di stabilità 147/2013 e ss.mm).

Art. 18. Reclutamento del personale delle aziende e istituzioni pubbliche [\(103\)](#)

In vigore dal 23 settembre 2016

[1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'[articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. \(101\) \(104\)](#)]

[2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. [\(104\)](#)]

2-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali e le istituzioni adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione. [\(102\)](#)

[3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati.

2. Art.3, comma 5, Decreto Legge, 24 giugno 2014, n. 90

Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.

D.Lgs n. 175 del 19/08/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Art. 19. Gestione del personale

In vigore dal 27 giugno 2017

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.

2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo [35, comma 3](#), del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#). In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo [35, comma 3](#), del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#).

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli [22, comma 4](#), [46](#) e [47, comma 2](#), del [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#).

4. Salvo quanto previsto dall'[articolo 2126 del codice civile](#), ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.

5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. [\(36\)](#)

6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'[articolo 22](#), comma 4, [46](#) e [47](#), comma 2, del [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#).

8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo [30](#) del [decreto legislativo n. 165 del 2001](#) e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'articolo 1, comma 557-quater, della [legge n. 296 del 2006](#), a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo [6-bis](#) del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e, in particolare, a condizione che:

- a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;
- b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;
- c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;

d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società. [\(37\)](#) [\(39\)](#)

9. Le disposizioni di cui all'[articolo 1, commi da 565 a 568](#) della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. [\(38\)](#)

Art. 25. Disposizioni transitorie in materia di personale [\(49\)](#) [\(48\)](#)

In vigore dal 27 giugno 2017

1. Entro il 30 settembre 2017, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo [8, comma 6](#), della [legge 5 giugno 2003, n. 131](#). [\(45\)](#)

2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con modalità definite dal decreto di cui al medesimo comma.

3. Decorsi ulteriori sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati.

4. Fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 1, agli elenchi di cui ai commi 2 e 3. Il predetto divieto decorre dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1. [\(46\)](#)

5. Esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile negli elenchi di cui ai commi 2 e 3, le regioni, fino alla scadenza del termine di cui al comma 3, possono autorizzare, in deroga al divieto previsto dal comma 4, l'avvio delle procedure di assunzione ai sensi dell'articolo 19. Dopo la scadenza del suddetto termine, l'autorizzazione è accordata dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Per le società controllate dallo Stato, prima e dopo la scadenza del suddetto termine, l'autorizzazione è accordata dal Ministero dell'economia e delle finanze. [\(47\)](#)

6. I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarità ai sensi dell'[articolo 2409 del codice civile](#).

7. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le società a prevalente capitale privato di cui all'articolo 17 che producono servizi di interesse generale e che nei tre esercizi precedenti abbiano

D.Lgs. 07/03/2005, n. 82

Codice dell'amministrazione digitale.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

Art. 3-bis. Identità digitale e Domicilio digitale [\(56\)](#) [\(49\)](#)

In vigore dal 27 gennaio 2018

01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2,

comma 2, lettere a) e b), tramite la propria identità digitale. [\(57\)](#) [\(58\)](#)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter. [\(50\)](#)

1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater. Fatto salvo quanto previsto al comma 3-bis, chiunque ha la facoltà di richiedere la cancellazione del proprio domicilio digitale dall'elenco di cui all'articolo 6-quater. [\(59\)](#)

1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1 e 1-bis sono eletti secondo le modalità stabilite con le Linee guida. Le persone fisiche possono altresì eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all'articolo 64-bis. [\(59\)](#)

1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalità fissate nelle Linee guida. [\(59\)](#)

[2. Il domicilio di cui al comma 1 è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. Esso inerisce esclusivamente alle comunicazioni e alle notifiche e costituisce mezzo esclusivo di comunicazione e notifica da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. [\(51\)](#) [\(60\)](#)]

[3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono definite le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti. [\(52\)](#)]

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti l'AgID e il Garante per la protezione dei dati personali e acquisito il parere della Conferenza unificata, è stabilita la data a decorrere dalla quale le comunicazioni tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e coloro che non hanno provveduto a eleggere un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis, avvengono esclusivamente in forma elettronica. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità con le quali ai predetti soggetti è messo a disposizione un domicilio digitale e sono individuate altre modalità con le quali, per superare il divario digitale, i documenti possono essere consegnati a coloro che non sono in grado di accedere direttamente a un domicilio digitale. [\(53\)](#)

4. A decorrere dal 1°(gradi) gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'[articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'[articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150](#).

4-bis. In assenza del domicilio digitale e fino alla data fissata nel decreto di cui al comma 3-bis, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono predisporre le comunicazioni ai soggetti che non hanno eletto un domicilio digitale ai sensi del comma 1-bis come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata o avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare agli stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'[articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39](#). [\(54\)](#)

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino [\(64\)](#) contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto ed è disponibile presso l'amministrazione in conformità alle Linee guida [\(61\)](#). [\(62\)](#)

4-quater. Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23, comma 2-bis, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati. [\(55\)](#)

4-quinquies. Il domicilio speciale di cui [all'articolo 47 del Codice civile](#) può essere eletto anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1-ter. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate. [\(63\)](#)

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5. Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche [\(66\)](#)

In vigore dal 31 dicembre 2019

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. [\(67\)](#)

2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. [\(68\)](#) [\(73\)](#) [\(76\)](#)

2-bis. Ai sensi dell'articolo 71, e sentita la Banca d'Italia, sono determinate le modalità di attuazione del comma 1, inclusi gli obblighi di pubblicazione di dati e le informazioni strumentali all'utilizzo degli strumenti di pagamento di cui al medesimo comma. [\(69\)](#)

2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento spontaneo di tributi di cui all'[articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193](#), convertito, con modificazioni dalla [legge 1°\(gradi\) dicembre 2016, n. 225](#). [\(72\)](#)

2-quater. I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti unitari di cui all'[articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), Capo III, fino all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite l'Agenzia delle entrate e l'AgID, che fissa, anche in maniera progressiva, le

modalità tecniche per l'effettuazione dei pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma di cui al comma 2. [\(72\)](#) [\(77\)](#)

2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione anche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato. [\(72\)](#)

2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma 2 può essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui agli [articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127](#). [\(74\)](#)

2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le regole tecniche di funzionamento della piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies. [\(74\)](#)

[3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili modalità di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. [\(70\)](#)]

[3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), come modificato dall'[articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 6 luglio 2012, n. 94](#), per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui al medesimo [articolo 1, comma 450](#), stipulati nelle forme di cui all'[articolo 11, comma 13, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e successive modificazioni, sono effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se richiesto dalle imprese fornitrici. [\(70\)](#)]

[3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare entro il 1°(gradi) marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle finalità di cui al comma 3-bis le norme relative alle procedure di pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato [articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006](#). Le medesime pubbliche amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme al fine di consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il 1°(gradi) gennaio 2013. [\(70\)](#)]

4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo. [\(71\)](#) [\(75\)](#)

5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Linee Guida AGID

D lgs n 33/2013